



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DELIBERA N. 708/2019

PROT.

Il Consiglio, nella seduta 16/5/2019, composto come da verbale in pari data,

sentito il relatore Cons. Giacinto della CANANEA;

visto l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992, come modificato dal D. Lgs n. 156/2015 che rivisitando le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria evidenzia che lo stesso ha il primario compito di assicurare "l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata";

ritenuto opportuno indicare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui intende attenersi ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO o del patrocinio delle attività formative svolte da istituzioni o enti,

DELIBERA

di approvare la seguente

RISOLUZIONE N. 4/2019

"Criteri e modalità ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO o del patrocinio da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria"

Art. 1 – Ambito di applicazione dei criteri

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria si attiene ai criteri e alle modalità stabiliti nel presente atto ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO o del patrocinio richiesto da istituzioni o enti per le attività formative da essi organizzate.

2. I criteri e le modalità stabiliti nel presente atto non riguardano le attività formative poste in essere dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), anche con la collaborazione di altre istituzioni o di enti, pubblici o privati.

Art. 2 – Criteri e modalità per il rilascio dell'accREDITAMENTO o del patrocinio di attività formative

1. Nelle richieste di accREDITAMENTO o di patrocinio sono indicate, a pena d'improcedibilità:

- a) la natura delle istituzioni e degli enti proponenti e/o finanziatori;
- b) la qualificazione scientifica del responsabile o del comitato organizzatore;
- c) il programma delle attività formative da svolgere.



2. Nelle richieste di accreditamento o di patrocinio si fa espressamente riferimento:
 - a) alla qualità dell'iniziativa proposta sotto il profilo dell'innovatività, della completezza e dell'obiettività dell'analisi che ci si propone di svolgere;
 - b) all'accessibilità dell'iniziativa da parte dei fruitori;
 - c) a precedenti iniziative dello stesso tipo già approvate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. Non possono in alcun caso essere ammesse all'accREDITAMENTO o al patrocinio iniziative promosse da partiti o movimenti politici.
4. Le richieste di accreditamento o di patrocinio devono essere presentate, a pena d'improcedibilità, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività formativa, salvo casi eccezionali e motivati.

Art. 3 - Assenza di oneri per il Consiglio di Presidenza

1. Dal rilascio dell'accREDITAMENTO o del patrocinio non discendono oneri finanziari a carico del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Art. 4 - Revisione biennale della delibera

1. La presente delibera è riconsiderata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sulla base dell'esperienza applicativa, al più tardi entro due anni.
2. La Commissione per la formazione presenta, a tal fine, un'apposita relazione al Consiglio di presidenza.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 545/1992;
- Alla Direzione della Giustizia Tributaria;
- Ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.



Il Presidente
Antonio LEONE